

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 28-02-20

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) E COLEGAMENTO CON LA BANCA DATI NAZIONALE

L'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

GIUNTINI MARCELLO	P	MARCONI IRENE	P
FIORINI BARBARA	A	BALESTRI LORENZO	P
GIOVANNETTI MAURIZIO	P	BORELLI FIORENZO	A
GIULIANI ALESSANDRO	A	MAZZINGHI MARCO	A
FAZZINI GIULIANA	P	BUSSOLA LOREDANA	A
Gucci Maria Angela	P	BROGI DANIELE	A
TERROSI IVAN	P		

Assegnati n. 13	Presenti n. 7
In carica n. 13	Assenti n. 6

Popolazione legale abitanti N. 8.614

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. LONGO DANIELE.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. GIUNTINI MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 7

L'Assessore Gucci illustra la proposta di deliberazione e legge l'intervento di seguito riportato.

“Relativamente a questo punto all'O.d.G. è da evidenziare che si è resa necessaria la modifica al “regolamento per l'istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento”, già approvato con deliberazione comunale il 10 Aprile 2018, n. 16, adottato per allinearsi alle disposizioni della L. 22.12.2017, n. 219, che prevedeva che ciascuna persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, poteva attraverso la disposizione anticipata di trattamento, comunemente detta “DAT”, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari a carico della propria persona.

Tali dichiarazioni devono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata, con firma autenticata, ovvero, consegnata personalmente dal disponente al competente ufficio Stato Civile del Comune di residenza il cui ufficiale provvederà all'annotazione in un apposito registro.

Inoltre la norma nazionale prevede la creazione di una banca dati nazionale con gestione telematica sulla quale annotare dette dichiarazioni.

A seguito dell'entrata in vigore con decorrenza 1.2.2020 del Decreto 10 Dicembre 2019, n. 168, il Ministero della Salute ha approvato le disposizioni attuative per la istituzione di detta banca dati, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

Il decreto da indicazioni operative sulle modalità di inserimento, integrazioni e revoche delle DAT, e soprattutto chi a accesso a tali informazioni”.

Esaurita la discussione si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art 32 della Costituzione italiana recita: *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*;
- il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, avente ad oggetto *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;*

Visti

- l'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, con il quale è istituita presso il Ministero della Salute una banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
- l'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219, disciplinante le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), secondo cui *“ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”*;
- il regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'Amministrazione Digitale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la circolare del Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale per i servizi demografici - n.1/2018 del 08.02.2018 *“Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Prime indicazioni operative”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale adottata il 10 aprile 2019, n. 16, con cui si approvava il *“Regolamento per l'Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento”* nelle more dell'emanazione di successive circolari ministeriali attuative ed in attesa della normativa nazionale di recepimento della modalità di gestione telematica delle DAT in una

banca dati istituita presso il Ministero della Salute, come previsto dai commi 418 e 419 della legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205);

Considerato che:

- con decreto 10 dicembre 2019, n. 168 il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, ha approvato il regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) con cui si stabiliscono le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT) nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari;
- lo stesso Provvedimento, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, definisce, inoltre, il funzionamento e i contenuti informativi della predetta banca dati nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa;
- le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza sono contenute in un disciplinare tecnico allegato al decreto 10 dicembre 2019, n. 168 del Ministero della Salute, stilato nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003;
- il Ministero della Salute ha fornito istruzioni operative per la trasmissione via PEC alla Banca dati nazionale delle DAT raccolte dagli uffici dello stato civile dei Comuni con apposito documento;

Ritenuto opportuno dover integrare il “Regolamento per l’Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento”, approvato deliberazione del Consiglio Comunale adottata il 10 aprile 2019, n. 16 e la modulistica collegata, inserendo le disposizioni dettate dal decreto 10 dicembre 2019, n. 168 il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, relativamente a:

- Banca dati nazionali DAT, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale,;
- modalità di trasmissione delle informazioni e delle DAT alla banca dati;
- modalità di espressioni delle DAT per i soggetti in cui le condizioni fisiche non consentano di redigere le dichiarazioni per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;
- accesso alla Banca dati nazionale DAT;
- individuazione del titolare trattamento dati personali e trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza;
- modalità di trasmissione delle informazioni e DAT depositate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto 10 dicembre 2019, n. 168 il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020;
- revisione ed integrazione della modulistica;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del nuovo Regolamento, che si compone di n. 13 articoli, di cui al precedente punto, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l’art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 1, dispone che “gli Enti Locali disciplinano con propri regolamenti in conformità con lo Statuto, l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000 (Allegato A) non comportando il presente atto accertamenti di entrata o impegni di spesa;

tutto ciò premesso con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

- 1 di approvare il nuovo *Regolamento per l'Istituzione del "Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e collegamento con la banca dati nazionale"* (in Allegato), che si compone di n. 13 articoli e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e la modulistica collegata, al fine di disciplinare le modalità operative di ricevimento, registrazione e trasmissione alla banca dati nazionali delle informazioni e delle DAT (L. 219/2017);
- 2 di provvedere alla diffusione del presente regolamento a mezzo di pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale nonché sul sito internet del Comune;
- 3 di dare atto che, con l'entrata in vigore del regolamento in oggetto, cessa l'applicazione delle regole organizzative dettate dal vigente *"Regolamento per l'Istituzione del Registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento"* del Comune di Massa Marittima approvato deliberazione del Consiglio Comunale adottata il 10 aprile 2019, n. 16;
- 4 di demandare all'ufficio di stato civile l'attuazione del presente regolamento.

DELIBERA altresì

con separata unanime favorevole votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i..

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 21-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GUCCI GIULIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIUNTINI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal al per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. . Dal Municipio, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni. Dal Municipio, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-02-20:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.
- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 29-02-20

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE